



COMUNE DI VIGONOVO

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

ORDINANZA SINDACALE N. 1 DEL 02-01-2020

OGGETTO: Deroga Regolamento Polizia Urbana DCC N 5/2013 per accensione falò Epifania 2020

IL SINDACO

VERIFICATO che la tradizione dei falò nell'occasione del periodo dell'Epifania 05 al 06 gennaio nel territorio comunale si rinnova e si mantiene ogni anno;

RIBADITO l'impegno dell'Amministrazione comunale a valorizzare ed incentivare le pratiche culturali tradizionali;

PRESO ATTO che la competenza al rilascio dell'autorizzazione all'accensione di fuochi di cui all'art. 57 del T.U.L.P.S. è dell'autorità locale di Pubblica Sicurezza;

VISTO il T.U.L.P.S. approvato con Regio Decreto 18 Giugno 1931 n. 773 ed in particolare l'articolo 57;

VISTO Regolamento Comunale di Polizia Urbana approvato con DCC N 5 del 31.05.2013;

RITENUTO che l'accensione dei tradizionali falò è da intendersi come evento straordinario legato alla tradizione popolare e culturale del territorio e quindi possibile eccezione al divieto di combustione all'aperto anche in deroga a quanto previsto art. 60 comma 1 dal Regolamento Comunale di Polizia Urbana approvato con DCC N 5 del 31.05.2013;

ATTESO che le istanze di accensione dei falò per l'Epifania contemplano i dati necessari per circoscrivere adeguatamente le iniziative ovvero

- il motivo tradizionale dell'allestimento e dell'accensione del falò
- l'ubicazione, le date, gli orari, i referenti e gli accorgimenti tecnici da osservare

RITENUTO opportuno procedere al rilascio di apposita autorizzazione per l'allestimento e accensione dei falò, in base alle prescrizioni che verranno indicate nella parte dispositiva del presente atto;

VISTO il Decreto legislativo n. 267/2000 recante il T.U.E.L

ORDINA

- è AUTORIZZA nel territorio comunale di Vigonovo, l'accensione dei tradizionali falò, quali eventi legati alla tradizione popolare-storica-religiosa-culturale del territorio regionale, specificatamente nelle aree, nelle date e negli orari indicati nelle richieste pervenute;

- sia applicato il divieto di transito e il divieto di sosta con rimozione forzata nella zona indicata come area della manifestazione;
- gli organizzatori, per il tramite di loro personale, debbano provvedere alla posa della opportuna segnaletica stradale di sbarramento e divieto. Alla fine di ogni manifestazione gli organizzatori dovranno altresì provvedere a ripristinare la normalità per la circolazione. A richiesta, gli organizzatori potranno utilizzare la segnaletica stradale di questo Comune e chiedere l'ausilio dei volontari della Protezione Civile o associazioni sufficientemente formate;
- che sia inderogabilmente consentito il transito di mezzi di soccorso, di emergenza e di vigilanza. È altresì consentito, in deroga alla presente ordinanza, il transito e la sosta dei veicoli adibiti all'allestimento e disallestimento delle attrezzature poste al servizio della manifestazione richiamata in premessa e per il tempo strettamente necessario a tale servizio, esponendo la presente ordinanza;
- siano necessariamente posizionate un adeguato numero di transenne alla distanza minima pari ad almeno il doppio dell'altezza del cono da ardere e comunque non inferiore ai 5 metri e dovrà essere impegnato sufficiente personale idoneo per la tutela e la salvaguardia del pubblico e di chiunque a vario titolo intervenga nella manifestazione;
- siano utilizzati tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie al fine di preservare senza problemi le strutture eventualmente presenti adiacenti l'area di rispetto relativa all'area del falò. La distanza dalle abitazioni e fabbricati vari dev'essere almeno 20 metri;
- sia individuato e indicato un responsabile della manifestazione che dovrà assicurare, a manifestazione conclusa, il completo spegnimento dei focolai, la successiva bonifica del sito al fine di rendere sicura l'area interessata dalla manifestazione;
- sia garantita, a cura degli organizzatori, durante lo svolgimento della manifestazione la presenza di una squadra antincendio (con personale munito di attestato di idoneità) così dimensionata:
falò alti non più di 5 metri e larghi non più di 4 metri almeno 3 persone munite di almeno 3 estintori di tipo polvere da 6 Kg, idonei per lo spegnimento di classe A;
- che la preparazione della pira sia fatta con un limitato anticipo per ridurre il rischio di vandalismi. Eventualmente potrà essere prevista una vigilanza dell'area;
- che non venga utilizzato liquido altamente infiammabile o gas per l'accensione del falò; non sia consentito lo sviluppo di fiamme alte, in modo da assicurare la congruità della distanza di sicurezza. Non vadano inoltre inseriti petardi o fuochi d'artificio all'interno del falò;
- la manifestazione sia sospesa in caso di imprevedibili situazioni incompatibili con la manifestazione stessa o avverse condizioni meteorologiche;
- gli Organi di Polizia sono incaricati dell'osservanza della presente ordinanza.
- La presente ordinanza è valida esclusivamente per il del periodo dell'Epifania 05 al 06 gennaio 2020 e per qualsiasi motivo attinente l'ordine e la sicurezza pubblica e/o altra grave causa, potrà essere revocata in qualsiasi momento.
- I diritti dei terzi dovranno essere fatti salvi, rispettati e riservati in ogni fase della manifestazione.
- Il Comune rimane totalmente sollevato ed indenne da qualsiasi responsabilità per danni a persone, mezzi e cose che dovessero derivare dallo svolgimento della manifestazione di cui all'oggetto.

DISPONE

- che copia della presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio Comunale
- di dare informazione della presente Ordinanza Sindacale alla Cittadinanza;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito web del Comune;

- che copia della presente ordinanza sia comunicata per quanto di competenza al Comando Stazione Carabinieri di Vigonovo; alla Polizia Locale c/o Comune di Vigonovo, VVFF Mestre (VE);

AVVERTE

- contro la presente ordinanza è ammesso il ricorso al tribunale Amministrativo Regionale del Veneto nel termine dei sessanta giorni (Legge 06/12/1971, nr. 1034), oppure, in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni (D.P.R. 24/11/1971, nr. 1199), termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio del Comune.

IL SINDACO

Danieletto Andrea

(documento firmato digitalmente)